



## REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED ECONOMIA

Emanato con D.R. n. 115 del 15 aprile 2013 e modificato con D.R. n. 469 del 13 ottobre 2015

### **Art. 1 “Ambito di applicazione”**

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 44 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia, nel seguito denominato Dipartimento.

### **Art. 2 “Compiti e attività”**

1. Il Dipartimento persegue le finalità previste dal Decreto Rettorale di istituzione e svolge i compiti previsti dagli Artt. 21 e 22 dello Statuto, nonché quelli demandati dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dagli altri regolamenti di ateneo e da specifiche leggi.

2. Il Dipartimento garantisce ai professori e ai ricercatori ad esso afferenti l'esercizio effettivo della libertà di ricerca e di insegnamento, mettendo a loro disposizione, in relazione alle esigenze e alla disponibilità, spazi, fondi, attrezzature e la collaborazione del personale tecnico-amministrativo.

3. Il Dipartimento programma, sostiene e promuove le attività didattiche e scientifiche collegate alle aree della matematica, dell'informatica e dell'economia, e ai dottorati di ricerca nelle stesse aree, curandone il coordinamento e la gestione.

### **Art. 3 “Modifica denominazione e/o finalità del Dipartimento”**

1. La denominazione e/o le finalità del Dipartimento possono essere modificate.

2. La modifica della denominazione e/o delle finalità del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, su motivata proposta, approvata a maggioranza assoluta dei componenti, del Consiglio del Dipartimento.

### **Art. 4 “Organi di governo del Dipartimento”**

1. Sono organi del Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio.



## Art. 5 "Direttore del Dipartimento"

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento e svolge le funzioni demandategli dall'Art. 24 dello Statuto, dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dagli altri regolamenti di ateneo e da specifiche leggi.
2. Il Direttore è eletto secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 53 dello Statuto, con le modalità stabilite nel Regolamento generale di ateneo.

## Art. 6 "Consiglio del Dipartimento"

1. Il Consiglio del Dipartimento, organo di programmazione e di gestione, esercita le attribuzioni che ad esso sono demandate dall'Art. 25 dello Statuto, dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dagli altri regolamenti di ateneo e da specifiche leggi.
2. Il Consiglio del Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 25, comma 2, e dall'Art. 29, comma 3, dello Statuto, delega ai Consigli dei corsi di studio l'adozione delle delibere relative alle seguenti materie:
  - a) piani di studio individuali;
  - b) riconoscimento di crediti formativi universitari nei trasferimenti da altri atenei o nei passaggi tra corsi di studio;
  - c) verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione degli studenti per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale;
  - d) tirocini formativi e di orientamento;
  - e) orientamento e tutorato;
  - f) percorsi formativi personalizzati per gli studenti part-time.
3. Fanno parte del Consiglio:
  - a) il Direttore;
  - b) i professori e i ricercatori di ruolo, nonché i ricercatori a tempo determinato afferenti alla struttura primaria;
  - c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura primaria;
  - d) una rappresentanza degli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, non inferiore al 15% dei componenti il Consiglio, che garantisca almeno un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato attivati nella struttura primaria;
  - e) una rappresentanza degli assegnisti e dei borsisti che fanno riferimento alla struttura primaria e che abbiano contratti almeno di durata biennale;
  - f) le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione, che partecipano alle adunanze con funzioni consultive e senza diritto di voto.



4. Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo di cui al comma 3, lettera c), è determinato nella misura del 20% del numero complessivo del medesimo personale assegnato alla struttura.
5. Il numero dei rappresentanti degli studenti di cui al comma 3, lettera d), è determinato nella misura del 15% dei componenti il Consiglio.
6. Il numero dei rappresentanti degli assegnisti e dei borsisti di cui al comma 3, lettera e), è determinato nella misura di 1 assegnista o 1 borsista, purché alla struttura facciano riferimento almeno 3 di essi.
7. Le modalità per la designazione dei rappresentanti di cui al comma 3, lettere c), d) ed e) sono stabilite nel Regolamento generale di ateneo.
8. Le funzioni di segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio sono assunte da una delle unità di personale di cui al comma 3, lettera f), del presente articolo, individuata dal Direttore con apposito provvedimento. Il processo *"Supporto al Consiglio di struttura"*, come individuato nel provvedimento del Direttore Amministrativo n. 231 del 3 agosto 2012, è attribuito alla *"Unità operativa di Staff: Segreteria del Direttore"*.

## **Art. 7 "Sedute del Consiglio del Dipartimento"**

1. Il Consiglio del Dipartimento è convocato dal Direttore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Direttore lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale. La convocazione è affissa, altresì, all'Albo del Dipartimento. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione. Eccezionalmente, l'ordine del giorno di una seduta può essere integrato nel corso di essa con un nuovo argomento solo se siano presenti tutti i componenti del Consiglio e se tale integrazione è approvata all'unanimità.
3. Le sedute del Consiglio sono valide a condizione che:
  - tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
  - sia presente la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

In caso di incompatibilità sia del Direttore sia del Direttore vicario, nonché in caso di urgenza, la seduta è presieduta dal decano dei professori di I fascia presenti alla seduta.

4. I componenti del Consiglio del Dipartimento di cui al precedente art. 6, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) –, ove non diversamente previsto da specifiche norme legislative e regolamentari, partecipano a tutte le deliberazioni, fatta eccezione per quelle concernenti:
  - a) la richiesta di avvio del procedimento di chiamata per la copertura di posti di professori di ruolo di I e di II fascia, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I fascia, per i posti di I fascia, e di I e di II fascia, per i posti di II fascia;
  - b) la proposta di chiamata, a conclusione delle procedure di reclutamento, dei professori di I e



di II fascia, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I fascia, per le chiamate dei professori di I fascia, e di I e di II fascia, per le chiamate dei professori di II fascia;

- c) la richiesta di avvio del procedimento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori confermati;
- d) la proposta di chiamata, a conclusione delle procedure di reclutamento, dei ricercatori a tempo determinato, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia;
- e) le questioni relative ai professori e ai ricercatori che comportino un giudizio di merito sugli stessi, che sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore.

5. Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione sono presenti alla trattazione di tutti gli argomenti. Tali unità di personale partecipano alle adunanze con funzioni consultive e senza diritto di voto e, pertanto, non concorrono alla determinazione del quorum per la validità delle medesime adunanze.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto dallo Statuto, da atti regolamentari e dalla normativa vigente. Ciascuna deliberazione deve essere assunta con voto palese, per alzata di mano o appello nominale, ad eccezione delle votazioni riguardanti valutazioni discrezionali in merito a interessi individuali, valori e qualità di determinate persone, che devono essere adottate a scrutinio segreto.

7. Nessuno può partecipare alla discussione su questioni che lo riguardino personalmente ed esprimere su queste il proprio voto.

8. Tutte le deliberazioni sono assunte nel rispetto del Codice etico della Comunità dell'Università degli Studi della Basilicata.

9. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta nella quale sono state adottate, e sono trasmesse con celerità agli uffici del Dipartimento che devono curarne l'esecuzione.

10. I verbali delle adunanze del Consiglio sono redatti dal Segretario verbalizzante e devono contenere i termini essenziali delle discussioni e il dispositivo di approvazione per ciascun punto all'ordine del giorno.

11. Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnarne il testo sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta.

12. Il verbale, qualora non sia approvato seduta stante, è approvato nella seduta immediatamente successiva. Le rettifiche al verbale in sede di approvazione nella seduta successiva non possono modificare le determinazioni adottate.

13. I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina, sono conservati nella "Unità operativa di Staff: Segreteria del Direttore".



14. Estratti del verbale sono trasmessi, a cura del Direttore, agli uffici dell'Amministrazione centrale, qualora vi siano adempimenti a loro carico.

## **Art. 8 "Altri Organi del Dipartimento"**

1. Nel Dipartimento, oltre agli organi di cui all'Art.4 sono istituiti:
  - a) uno o più Consigli di Corsi di studio;
  - b) una Commissione paritetica docenti-studenti;
  - c) una Commissione Didattica;
  - d) una Commissione di Ricerca;
  - e) un Consiglio di direzione.

## **Art. 9 "Consiglio del corso di studio"**

1. Il Consiglio del corso di studio svolge funzioni istruttorie e di proposta in materia di organizzazione e gestione delle attività di uno o più corsi di studio affini per contenuti, anche attivati da più strutture primarie.
2. Il Consiglio del corso di studio elabora proposte in materia di:
  - a) definizione e modifiche degli ordinamenti dei corsi di studio;
  - b) definizione e modifiche dei regolamenti dei corsi di studio;
  - c) articolazione dell'offerta formativa dei corsi di studio.
3. Al Consiglio del corso di studio sono delegate, con potere deliberativo, le funzioni di cui all'art. 6, comma 2, del presente regolamento.
4. Il Consiglio del corso di studio svolge funzioni istruttorie in ogni altra materia inerente l'organizzazione dei percorsi formativi, non ricompresa tra le materie oggetto di delega.
5. Le modalità di composizione, di nomina del Coordinatore e di funzionamento del Consiglio del corso di studio sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Dipartimento ed emanato dal Direttore. Tale regolamento, nel caso di corso di studio interstruttura, è approvato dal Senato accademico, su proposta delle strutture primarie coinvolte, ed è emanato con decreto del Rettore.
6. Il Coordinatore del consiglio di corso di studio resta in carica per 4 anni accademici.
7. Nella definizione della composizione del Consiglio del corso di studio viene in ogni caso tenuto in considerazione l'incardinamento dei docenti nei corsi di studio previsto dalla normativa vigente, e viene garantita la presenza di una rappresentanza degli studenti nella misura del 15%. Tale rappresentanza, nel caso in cui non risultasse eletta, è designata dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento, tra gli studenti iscritti al corso di studio.



## **Art. 10 "Commissione paritetica docenti-studenti"**

1. La Commissione paritetica docenti-studenti ha le seguenti competenze:
  - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
  - b) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di cui alla lettera a);
  - c) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
  - d) esprime parere sulle disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
2. Alla Commissione paritetica docenti-studenti sono demandati i compiti previsti dalla legge 240/2010 e dai relativi decreti attuativi.
3. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta da:
  - a) un professore o ricercatore per ciascun corso di studio con sede amministrativa nel Dipartimento, ovvero due tra professori e ricercatori, nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico;
  - b) uno studente per ciascun corso di studio con sede amministrativa nel Dipartimento, ovvero due studenti nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico.
4. I componenti di cui alla lettera a) del comma 3 vengono designati dai Consigli di Corso di Studio.
5. I componenti di cui alla lettera b) del comma 3 sono designati al proprio interno dalla rappresentanza degli studenti nel Consiglio del medesimo corso di studio, in apposita riunione.
6. Il Presidente è designato tra i professori e i ricercatori, nella prima seduta.
7. La Commissione paritetica docenti-studenti è costituita con Provvedimento del Direttore del Dipartimento, che convoca la prima riunione.
8. Ai sensi dell'Art. 28, comma 5, dello Statuto, i componenti della Commissione paritetica docenti-studenti durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione degli studenti, il cui mandato è di durata biennale.
9. La Commissione paritetica docenti-studenti è convocata dal Presidente ogni volta che si renda necessario.
10. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno tre giorni prima della riunione a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale.
11. Le sedute della Commissione sono valide se sia presente la maggioranza assoluta dei componenti e a condizione che siano rappresentate entrambe le componenti di cui al comma 3, lettere a) e b).
12. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza nelle prime tre votazioni, nella terza di esse prevale il voto del Presidente.



13. Partecipa alle sedute della Commissione paritetica docenti-studenti, con funzioni consultive e senza diritto di voto, il responsabile del "Settore Gestione della Didattica". Il segretario verbalizzante è individuato dal Presidente.

14. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina, sono conservati nel "Settore Gestione della Didattica".

## **Art. 11 "Commissione didattica"**

1. La Commissione didattica è composta da un professore o ricercatore per ciascun corso di studio con sede amministrativa nel Dipartimento, ovvero due tra professori e ricercatori, nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico. Tra i componenti della Commissione didattica devono necessariamente essere compresi, per ciascun corso di studio, i Coordinatori del relativo Consiglio. I restanti componenti vengono designati dai medesimi Consigli di Corso di Studio e durano in carica per quattro anni accademici.

2. Il Presidente della Commissione didattica è designato dalla Commissione in apposita riunione convocata dal Direttore del Dipartimento.

3. Partecipa alle sedute della Commissione didattica, con funzioni consultive, il responsabile del "Settore Gestione della Didattica".

4. La Commissione didattica svolge funzioni istruttorie in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività didattiche della struttura primaria e, in particolare, armonizza le proposte e i pareri dei consigli di corsi di studio, ai fini della definitiva proposta da sottoporre al Consiglio del Dipartimento.

5. La Commissione didattica formula al Consiglio del Dipartimento proposte e pareri in materia di monitoraggio e valutazione delle attività didattiche.

6. Le modalità di funzionamento della Commissione didattica sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento ed emanato dal Direttore.

7. Il Consiglio del Dipartimento, laddove esistano corsi di studio attivati con il contributo di più Strutture Primarie dell'Ateneo, può, d'intesa con queste, istituire commissioni didattiche interstruttura, previa deliberazione dei Consigli delle medesime Strutture Primarie.

8. Le modalità di composizione e di funzionamento della Commissione didattica interstruttura sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dai Consigli delle Strutture Primarie coinvolte ed emanato dal Direttore della struttura primaria in cui ha sede amministrativa il corso di studio. Nel caso in cui alla Commissione didattica interstruttura afferiscano corsi di studio con sede amministrativa in Strutture Primarie diverse, il regolamento è emanato congiuntamente da tutti i Direttori.

## **Art. 12 "Aree di Ricerca"**

1. Il Dipartimento può essere organizzato in Aree di Ricerca, comunque denominate, finalizzate alla promozione di azioni e servizi per la ricerca e per il trasferimento tecnologico e delle conoscenze in ambiti più omogenei per discipline o per temi, senza ulteriore aggravio di spesa per l'Ateneo.



2. La costituzione di ciascuna Area di Ricerca è deliberata dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta di almeno 10 professori e ricercatori di ruolo. Nella proposta dovranno essere indicate le finalità e le funzioni dell'Area di Ricerca. Ciascuna Area di Ricerca è istituita con provvedimento del Direttore. Un professore o ricercatore del Dipartimento non può afferire a più di un'Area di Ricerca. Le Aree di Ricerca non possono essere composte da un numero di professori e ricercatori inferiore a 10.
3. Un professore o ricercatore del Dipartimento può chiedere di partecipare con voto consultivo alle sedute di una seconda area di ricerca. La richiesta viene approvata dal Consiglio dell'Area di Ricerca.
4. Le Aree di Ricerca, per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 1, formulano proposte alla Commissione di ricerca.
5. E' consentita la costituzione di Aree di Ricerca interstruttura, a cui possono afferire, oltre a professori e ricercatori del Dipartimento, anche professori e ricercatori afferenti ad altre strutture primarie dell'Università della Basilicata che condividano con i primi programmi e temi di ricerca.
6. Il Consiglio dell'Area è retto da un Coordinatore. Il Coordinatore resta in carica per quattro anni accademici.
7. Le modalità di composizione, di nomina del Coordinatore e di funzionamento dell'Area di Ricerca sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Dipartimento ed emanato dal Direttore.

## **Art. 13 "Commissione di ricerca"**

1. La Commissione di ricerca è istituita dal Consiglio del Dipartimento. La Commissione di ricerca è composta da:
  - a) i Coordinatori delle Aree di Ricerca, anche interstruttura, istituite nel Dipartimento, o loro delegati;
  - b) un componente designato dai professori e ricercatori del Dipartimento che siano componenti di un collegio dei docenti dei corsi di dottorato a cui partecipa il Dipartimento, anche soltanto in convenzione o in consorzio;
  - c) altri tre professori o ricercatori designati dal Consiglio di Dipartimento.
2. Presiede la Commissione di ricerca il Presidente, designato dai componenti nella prima riunione che viene convocata dal Direttore del Dipartimento.
3. Partecipa alle sedute della Commissione di ricerca, con funzioni consultive, il responsabile del "Settore Gestione della Ricerca".
4. La Commissione di ricerca svolge funzioni istruttorie nelle attività di autovalutazione della ricerca del Dipartimento, ai sensi della normativa corrente.
5. La Commissione di ricerca formula al Consiglio del Dipartimento proposte e pareri in materia di promozione della ricerca, di organizzazione e coordinamento delle infrastrutture e delle risorse strumentali, di monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca.





6. Le modalità di funzionamento della Commissione di ricerca sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento ed emanato dal Direttore.

## **Art. 14 "Consiglio di direzione"**

1. Il Consiglio di direzione coadiuva il Direttore nell'istruzione dei temi da sottoporre all'attenzione del Consiglio del Dipartimento, al quale formula proposte sulle materie di cui all'Art. 25, comma 1 – lettere a), b) e c) –, dello Statuto. Il Consiglio, inoltre, può formulare proposte su tutte le altre materie previste dal medesimo Art. 25.
2. Il Consiglio di direzione elabora il documento annuale di valutazione delle attività della struttura e lo sottopone al Consiglio del Dipartimento.
3. Con apposita delibera assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto il Consiglio del Dipartimento può delegare propri compiti al Consiglio di direzione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale di ateneo.
4. Il Consiglio di direzione è composto da:
  - a) il Direttore del Dipartimento, che lo presiede;
  - b) il Direttore vicario;
  - c) il Presidente della Commissione paritetica docenti-studenti o suo delegato, individuato tra i componenti di cui all'art. 10, comma 3, lett. a);
  - d) il Presidente della Commissione didattica o suo delegato;
  - e) i coordinatori dei Consigli di corsi di studio con sede amministrativa nel Dipartimento, o i loro delegati nella Commissione Didattica;
  - f) il Presidente della Commissione di Ricerca, o suo delegato scelto tra i componenti della Commissione di Ricerca;
  - g) i coordinatori delle Aree di Ricerca istituite nel Dipartimento, o i loro delegati nella Commissione di Ricerca.
5. Per i consigli di corso di studio interstruttura e le aree di ricerca interstruttura il cui coordinatore non sia un componente del Dipartimento, il coordinatore stesso designa un delegato tra i professori e i ricercatori del consiglio di corso di studi o, rispettivamente, dell'area di ricerca, afferenti al Dipartimento.
6. Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione partecipano alle sedute del Consiglio di direzione con funzioni di supporto.
7. Il Consiglio di direzione è costituito con provvedimento del Direttore del Dipartimento.
8. I componenti del Consiglio di direzione durano in carica quattro anni accademici.



## **Art. 15 "Sedute del Consiglio di direzione"**

1. Il Consiglio di direzione è convocato dal Direttore ogni volta che si renda necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno tre giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione.
3. Le sedute del Consiglio di direzione sono valide a condizione che:
  - tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
  - sia presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

In caso di incompatibilità sia del Direttore sia del Direttore Vicario, nonché in caso di urgenza, la seduta è presieduta dal decano dei professori di I fascia presenti alla seduta.

4. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio di direzione sono assunte da una delle unità di personale di cui al precedente Art. 6, comma 3, lettera f), individuata dal Direttore con apposito provvedimento. Il processo "*Supporto al Consiglio di direzione*", come individuato nel provvedimento del Direttore Amministrativo n. 231 del 3 agosto 2012, è attribuito alla "*Unità operativa di Staff: Segreteria del Direttore*". I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina, sono conservati nella "*Unità operativa di Staff: Segreteria del Direttore*".

## **Art. 16 "Personale tecnico-amministrativo"**

1. Il personale tecnico-amministrativo è assegnato al Dipartimento dal Direttore generale con proprio provvedimento.
2. Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, coadiuvano il Direttore per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-gestionale.
3. Il personale inquadrato nella "Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati", in considerazione della specifica qualificazione e in base alle esigenze del Dipartimento, svolge attività di supporto alla ricerca, alla didattica e/o ai servizi.
4. Il personale di cui al precedente comma 3, con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio, può essere assegnato a uno o più laboratori di cui al successivo Art. 18 e/o ai settori e unità operative del Dipartimento.

## **Art. 17 "Locali e attrezzature"**

1. Il Dipartimento ha sede nei locali ad esso assegnati dall'Ateneo. I locali assegnati al Dipartimento sono destinati esclusivamente alle attività istituzionali della struttura. Attività extra-istituzionali dovranno essere appositamente autorizzate dal Direttore, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di ateneo.



2. Il Dipartimento, per l'assolvimento dei propri compiti, si avvale degli studi, dei laboratori, delle attrezzature e dei materiali in dotazione e degli ulteriori beni mobili e immobili eventualmente assegnati o acquisiti a qualunque titolo.
3. L'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature del Dipartimento è consentito a tutto il personale della struttura, agli studenti iscritti ai Corsi di studio, ai Corsi di dottorato di ricerca, ai Master e alle Scuole di specializzazione, agli assegnatari di borse di studio e assegni di ricerca, in base alle relative esigenze.
4. L'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature del Dipartimento è consentito, inoltre, a professori e ricercatori di altre università, agli affidatari di insegnamenti, ai ricercatori di enti di ricerca e del mondo della produzione, nonché ad altri soggetti legittimati in forza di contratti, accordi e convenzioni.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4, l'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature da parte di soggetti esterni deve essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento.

## **Art. 18 "Laboratori"**

1. Nel Dipartimento possono essere attivati laboratori di ricerca, di didattica e di servizi.
2. Il responsabile dei laboratori di cui al comma 1 coincide con il "responsabile delle attività" previsto dall'art. 8 del *"Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.l. 363 del 5.8.98"*, fatta eccezione per il responsabile dei laboratori in cui sono utilizzati esclusivamente videoterminali o attrezzature non comportanti rischi specifici.
3. Nel caso in cui il responsabile dei laboratori non coincida con il "responsabile delle attività" richiamato al comma precedente, la responsabilità scientifica è affidata dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Direttore, a un professore di ruolo o ricercatore confermato.
4. Il responsabile tecnico dei laboratori di cui al comma 1 coincide con il "preposto" previsto dagli artt. 8 e 9 del *"Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.l. 363 del 5.8.98"*, fatta eccezione per il responsabile tecnico dei laboratori in cui sono utilizzati esclusivamente videoterminali o attrezzature non comportanti rischi specifici.
5. Nel caso in cui il responsabile tecnico non coincida con il "preposto" richiamato al comma precedente, la responsabilità tecnica è affidata dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Direttore, a tecnici in possesso di idonea qualifica professionale.
6. Il funzionamento di ciascun laboratorio può essere normato da un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio del Dipartimento.

## **Art. 19 "Gestione finanziaria"**

1. La gestione finanziaria e contabile del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.



## **Art. 20 "Approvazione e modifiche"**

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Esso è emanato dal Rettore con proprio decreto.

Per le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento si applicano le disposizioni indicate al comma 1.

## **Art. 21 "Norma Transitoria"**

1. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'Art. 9, comma 5, i componenti dei Consigli di Corso di studio sono designati dal Consiglio di Dipartimento

## **Art. 22 "Norma di rinvio"**

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, anche in tema di sicurezza, si rinvia alle leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università degli Studi della Basilicata.

## **Art. 23 "Entrata in vigore"**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.